


Publicato il 28/05/2026



N. [REDACTED]



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

[REDACTED] proposto da

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Bloise, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Prefettura di Taranto, non costituita in giudizio;

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria *ex lege* in Lecce, piazza S. Oronzo;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

-del provvedimento di revoca [REDACTED] notificato in data 20 marzo 2025;

-di ogni altro atto presupposto o successivo, prodromico, consequenziale o comunque connesso a quelli impugnati, anche se non conosciuti e che verrà immancabilmente travolto dalla caducazione di atti precedenti e connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2026 la dott.ssa Daniela Rossi e uditi per le parti i difensori Avvocato dello Stato S. Libertini per il Ministero resistente;

Considerato che, per quanto in atti, il ricorrente, in data 24 gennaio 2024 ha ricevuto, una “*proposta di contratto di assunzione per lavoro subordinato a tempo indeterminato*” [REDACTED] ha dichiarato di aver conseguito l’attestato di idoneità alloggiativa e che, pertanto, nell’ambito di un compiuto bilanciamento dei contrapposti interessi in esame, appare opportuno mantenere *re adhuc integra* la vicenda controversa fino alla decisione di merito; salve le nuove determinazioni che l’Amministrazione intenderà assumere alla luce delle evenienze fattuali sopra richiamate;

Ritenuto di compensare le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Terza di Lecce, accoglie per le motivazioni esposte, l’istanza cautelare in epigrafe indicata e, per l’effetto, sospende gli effetti del provvedimento gravato.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 21 aprile 2027.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Patrizia Moro, Presidente

Daniela Rossi, Referendario, Estensore

Carlo Iacobellis, Referendario

L'ESTENSORE
Daniela Rossi

IL PRESIDENTE
Patrizia Moro

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.